



MILANO, 26 MARZO 2020

MEMORANDUM

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25 MARZO 2020**

Il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del confronto intercorso con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, in data 25 marzo 2020, ha emanato un nuovo decreto contenente alcune **modifiche all'allegato 1** del DPCM del 22 marzo 2020 in tema di attività produttive consentite e attività produttive sospese.

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del **26 marzo 2020**.

Proseguendo con l'aggiornamento dei principali provvedimenti emessi per contrastare l'emergenza sanitaria in corso, riepiloghiamo di seguito le principali novità previste dal decreto.

\* \* \*

<b>MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM 22 MARZO 2020</b>		
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ATECO</b>
<b><u>ATTIVITÀ ORIGINARIAMENTE CONSENTITE ED ORA SOSPESE</u></b>	- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;	<b><u>13.94</u></b>
	- fabbricazione di articoli in gomma;	<b><u>22.11</u></b>
	- fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori).	<b><u>28.93</u></b>
<b><u>LIMITAZIONI AD ATTIVITÀ GIÀ CONSENTITE NELL'ALLEGATO 1</u></b>	- Fabbricazione di carta (esclusione dei codici: 17.23 e 17.24);	<b><u>17</u></b>
	- fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60);	<b><u>20</u></b>



## RaffaelliSegreti

	<ul style="list-style-type: none"><li>- fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02);</li><li>- riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17);</li><li>- ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10).</li></ul>	<p><u>22.2</u></p> <p><u>33</u></p> <p><u>42</u></p>
<p><b><u>NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fabbricazione di vetro cavo;</li><li>- fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;</li><li>- fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo;</li><li>- fabbricazione di batterie, di pile e di accumulatori elettrici;</li><li>- fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio;</li><li>- attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) - consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione consentite;</li></ul>	<p><u>23.13</u></p> <p><u>25.21</u></p> <p><u>25.92</u></p> <p><u>27.2</u></p> <p><u>28.93.20</u></p> <p><u>78.2</u></p>



*RaffaelliSegreti*

	- attività di call center in entrata (inbound), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività consentite;	<b><u>82.20</u></b>
	- altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).	<b><u>82.99.99</u></b>

\* \* \*

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ SOSPESE**

<b><u>COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ</u></b>	In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto in commento, completano le attività necessarie alla sospensione entro il <b>28 marzo 2020</b> , compresa la spedizione della merce in giacenza.	ART. 1 COMMA 3
--	---	-------------------